

Rilevato che il decreto appena inviato contiene degli errori, che si evidenziano in corsivo. si deposita nuovamente.

Si comunichi.

Ve 10/12/2020

5/2020 R: G



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione prima, gruppo Fallimentare

Il Giudice delegato, dott.ssa Daniela Bruni

rilevato che VENTUROLI MASSIMO c.f. VNT MSM 62D03 C204Q, meglio identificato in atti, ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato un piano del consumatore che consiste nell'offerta ai creditori dell'importo di complessivi euro 42.000,00, a mezzo di versamenti mensili per euro 700,00 (euro settecento) per anni 5 (cinque). di € 700,00 trattasi di versamento proposto in luogo della monetizzazione della quota di comproprietà dell'immobile (avente valore di stima di euro 47.088,00) che rimarrà in capo all'istante;

Rilevato che trattasi di consumatore, non soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.3/2012; che non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad alcuno degli strumenti previsti dalla L.3/2012; che non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012 (cfr relazione di attestazione OCC);



ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 comma 9 l.n.3/12, dott. ssa *Patrizia Zaniol* che si è espressa in ordine a:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; in particolare la professionista ha esaminato la genesi del sovra indebitamento

- b) b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

- c) c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

- d) d) l'indicazione di inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

- e) e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che non sembrano essersi verificati atti in frode dei creditori; rilevato ancora, per miglior informazione dei creditori che il piano non prevede il mantenimento della cessione del quinto;

ritenuto che deve essere conseguentemente fissata l'udienza ex art.12 bis L.3/2012;

P.Q.M.

Il G.D.



- 1) dispone la comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata del piano e del presente decreto entro il 9 gennaio 2021 a cura del professionista incaricato;
- 2) stabilisce, *a cura del professionista incaricato*, la pubblicità del ricorso e del presente decreto, previa depurazione dei dati sensibili, mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Venezia;
- 3) fissa l'udienza del 17 febbraio 2021 ore 12 per comparizione.

Si comunichi all'istante ed alla dott. ssa *Patrizia Zaniol*

Venezia,08/12/2020

Il G.D.

Dott.ssa Daniela Bruni

